

REGOLAMENTO PER LA SCELTA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo 297/1994 come modificato dall'art. 1, c. 129 della Legge 107/2015

*Approvato dal Collegio dei Docenti il per la parte di propria competenza e dal
Consiglio di Istituto il 16 aprile 2019*

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione. La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

TITOLO I. VINCOLI NORMATIVI

Art. 1 - Composizione (art. 11, cc. 1 e 2, del D.Lvo n. 297/1994 come sostituiti dall'art. 1, c. 129, della L. 107/2015)

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti in vigore per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici."

Art. 2 - Competenze (art. 11, cc. 3 e 4, del D.Lvo n. 297/1994 come sostituiti dall'art. 1, c. 129, della L. 107/2015)

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti [cfr. commi 126-128] sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 [del D.Lvo 297/1994] su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 [del D.Lvo 297/1994]".

TITOLO II. REGOLE PER LA SCELTA DEI COMPONENTI

Art. 3 - Competenze del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei Docenti sceglie con votazione a scrutinio segreto due docenti. E' possibile esprimere una sola preferenza.
2. Hanno diritto di voto tutti i membri del Collegio.
3. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni compreso l'anno in corso e in servizio nella scuola da almeno 3 anni compreso l'anno in corso.
4. Non possono essere eletti i docenti che ricoprono l'incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico. Non possono essere eletti i docenti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari.
5. Risulteranno eletti i due docenti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il docente che ha maggiore anzianità di servizio nella scuola.
6. In caso di dimissioni, trasferimento, pensionamento, o del venire meno dei requisiti di eleggibilità di un componente, si provvederà a sostituire il docente con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria

dei non eletti si effettueranno nuove elezioni.

Art. 4 - Competenze del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto sceglie con distinte votazioni a scrutinio segreto un docente, due rappresentanti dei genitori . E' possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna componente.
2. Hanno diritto di voto per tutte le componenti tutti i membri del Consiglio di Istituto.
3. L'elettorato passivo spetta per ciascuna componente ai membri del Consiglio di Istituto. In caso di mancata rappresentanza di una o più componenti all'interno del Consiglio, l'elettorato passivo spetta a tutti i membri dell'Istituto appartenenti alle componenti non rappresentate in Consiglio.
4. Risulterà eletta per ciascuna componente la persona che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletta la persona più giovane.
5. In caso di dimissioni o del venire meno dei requisiti di eleggibilità di un componente, si provvederà a sostituire tale componente con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti si effettueranno nuove elezioni.

Art. 5-Funzionamento del Comitato

1. Non essendo un Organo perfetto, il Comitato di Valutazione può funzionare anche senza la presenza di alcune componenti;
2. Il quorum deliberativo resta quello della maggioranza assoluta dei presenti,
3. Le adunanze sono regolari con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. In caso di un numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente.
4. Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, il Dirigente scolastico dovrà provvedere comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio.
5. Rientra, naturalmente, nella casistica ordinaria del funzionamento degli Organi Collegiali la possibilità che i membri dissentano e votino contro eventuali proposte avanzate dal Dirigente scolastico o che taluni si astengano dalle votazioni.